

## COMMISSIONE IX

# LAVORI PUBBLICI

67.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 2 MARZO 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIGLIA

### INDICE

	PAG.	
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):		
Norme per l'istituzione del Servizio sismico, per interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione relative a sismi di estensione ed entità particolarmente gravi e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 nei comuni dell'Alta Valnerina ( <i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i> ) (4109) . . . . .	575	BONOMI e CICCARDINI: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Tuscania (442);
PRESIDENTE . . . . .	575, 579, 581	CERVONE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1878);
BOTTA, <i>Relatore</i> . . . . .	579	TRANTINO ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate (1945);
BUSETTO . . . . .	579	LA BELLA ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1946);
GUARRA . . . . .	578, 580	
NUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	580	
PICONE . . . . .	575	
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Rinvio del seguito della discussione</i> ):		
Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (3952-bis);		

	PAG.
LA TORRE ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (1994);	
URSO SALVATORE ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 (2738);	
IOZZELLI: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (3071);	
CASTELLUCCI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto (3344);	
DE' COCCI: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (3478);	
STRAZZI ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (3657);	
BENEDETTI ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (3831) . .	582
PRESIDENTE . . . . .	582

### La seduta comincia alle 17.

CARRA. *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'istituzione del Servizio sismico, per interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione relative a sismi di estensione ed entità particolarmente gravi e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 nei comuni dell'Alta Valnerina (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (4109).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'istituzione del Servizio sismico, per interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione relative a sismi di estensione ed entità particolarmente gravi e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 nei comuni dell'Alta Valnerina ».

Nella seduta del 26 febbraio 1976 l'onorevole Botta ha svolto la relazione.

Dichiaro ora aperta la discussione sulle linee generali.

PICCONE. Il provvedimento in discussione consta di due parti sostanzialmente diverse l'una dall'altra: una riguarda l'istituzione del Servizio sismico, l'altra si propone di regolamentare l'intervento dello Stato nel caso di eventi disastrosi conseguenti a terremoti che avessero a verificarsi. Su questa parte il gruppo comunista sente la esigenza di muovere alcuni rilievi di carattere sostanziale agli articoli nonché alcuni rilievi di carattere formale.

I rilievi di carattere sostanziale sono inerenti ai modi in cui l'intervento dello Stato viene proposto. In particolare, nello articolo 7 si dà mandato al Ministero dei lavori pubblici di intervenire nei modi e per gli scopi illustrati successivamente per eseguire opere di ricostruzione o per svolgere opere di soccorso nel caso in cui avessero a verificarsi terremoti che, dice l'articolo 7, « siano di estensione ed entità particolarmente gravi ». A parte il rilievo formale su questa dizione, che a noi sembra generica ed inesatta — e della quale proporremo una modifica — non si riesce a capire la ragione per la quale i due fatti — estensione dell'area interessata dagli eventi e tipo di calamità che si verificasse —

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1976

debbano essere necessariamente legati l'uno all'altro.

Noi pensiamo che l'intervento dello Stato sia doveroso ogni qual volta esso risponda a particolari ragioni.

Le obiezioni di natura sostanziale riguardano l'elencazione dei casi e dei modi di intervento del Ministero dei lavori pubblici.

La prima questione è quella relativa al ripristino dei danni alle opere di conto dello Stato. Si tratta della lettera a) dello articolo 7, che è stata già oggetto di discussione al Senato. Da più parti fu fatta rilevare, in quella sede, la genericità della dizione e la difficoltà di comprendere che cosa si debba intendere per « opere di conto dello Stato ». Ciò nonostante questa dizione è stata fatta passare, al Senato, come la migliore, adducendosi il motivo che in tal modo si amplierebbe l'area di intervento dello Stato. A noi sembra, invece, che proprio questa indeterminatezza debba essere corretta non al fine di limitare l'intervento dello Stato ma al fine di delimitare le competenze dello Stato in ordine all'intervento diretto e per assegnare poi ad altri organi od enti come le Regioni o i comuni delle competenze primarie ove si tratti di interventi per manufatti od opere che non siano di competenza dello Stato.

Lo stesso discorso va fatto per la lettera b) dell'articolo 7, in cui ci sembra che si vada addirittura al di là delle competenze proprie dello Stato ed in particolare del Ministero dei lavori pubblici, nel momento in cui si espropriano le regioni ed i comuni del diritto di intervenire per il ripristino e per la ricostruzione di edifici pubblici, la cui costruzione le norme in vigore assegnano a tali enti. Faccio riferimento in particolare agli ospedali, agli edifici scolastici, alle scuole materne, agli acquedotti ed alle fognature, che sono materie trasferite alle regioni.

Ci sembra inoltre che vi sia un modo diverso di trattare il privato e l'ente pubblico. Alla lettera c), infatti, non si toglie ai privati il diritto di ricostruire: gli si dà, anzi un contributo per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani. Per il comune o per la regione, invece, non si usa lo stesso metro, cioè non gli si concede il contributo per poter intervenire nei casi specifici che sono già di loro competenza.

Pertanto, a noi sembra necessario che si precisi cosa si intende per « opere di conto

dello Stato » e, in secondo luogo, che si assegnino alle regioni i fondi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione dei manufatti di seguito specificati.

Analoga osservazione, anche se su scala differente vale anche per la lettera e), in cui si fa riferimento « alla erogazione di sovvenzioni straordinarie agli Istituti autonomi per le case popolari ». A parte il fatto che sarebbe auspicabile che anche questi fondi passassero per le regioni, anche se poi fossero destinati agli istituti autonomi per le case popolari, noi riteniamo che sia utile ed opportuno che venga precisato che detti fondi debbano essere destinati alla costruzione di case per i terremotati.

Altro rilievo di carattere sostanziale si deve fare a proposito del riferimento alle unità immobiliari per quello che riguarda la concessione dei fondi. Di questo problema si è discusso abbondantemente anche a proposito di quanto è accaduto nella valle del Belice. Ora, il provvedimento in discussione è stato proposto allo scopo di consentire allo Stato di effettuare interventi pronti ed immediati nei casi in cui le calamità li richiedessero. Ci sembra dunque opportuno, in ordine a queste esigenze, che si faccia riferimento specifico non all'unità immobiliare ma alla unità abitativa — perché questo ci sembra il fatto urgente da determinare nel momento in cui una calamità del tipo già descritto dovesse verificarsi — e che tutta la materia attinente a danni genericamente ricadenti su unità immobiliari divenga oggetto di studio e di riflessione più attenta e, conseguentemente, di provvedimenti di tipo particolare.

Ci pare inoltre fuori dalla realtà, in un provvedimento di questo genere, che è valido dal giorno della sua entrata in vigore fino a quando non si sa, stabilire la somma di sette milioni quale limite fisso del contributo.

A parte il fatto che sette milioni costituiscono oggi un limite abbondantemente superato da leggi analoghe approvate in Commissione, e che essi sono assolutamente insufficienti a soddisfare esigenze di questo tipo una volta per sempre, ciò non realizza nemmeno uno snellimento o una certa meccanicità nell'intervento, perché quando un evento calamitoso dovuto a fenomeni sismici dovesse verificarsi — ad esempio, tra dieci anni — certamente questa parte del disegno di legge dovrebbe essere rivista e modificata con un altro provvedi-

mento legislativo: penso dunque che questa parte del testo al nostro esame potrebbe essere lasciata indefinita, per essere specificato in tempi successivi i limiti del contributo. Naturalmente, poiché ad essa si conettono i provvedimenti immediati per la provincia di Perugia, è evidente che va invece precisato il limite della somma stabilita per l'intervento da realizzarsi immediatamente.

Per quanto riguarda poi la prima parte del disegno di legge, che reca norme per l'istituzione del Servizio sismico, la nostra adesione è totale, salvo alcune eccezioni per alcune questioni di carattere formale, che sentiamo l'esigenza di sollevare. Ad esempio, agli articoli 2 e 3, parlandosi di studi da portare avanti nel settore dei fenomeni sismici e dell'ampliamento della rete di rilevamento sismico, si fa riferimento a non meglio definiti Enti, in senso generale, e ad Enti territoriali, in senso particolare: ma non si comprende bene quali siano, di fatto, questi enti. Certo, comprendiamo che il Ministero dei lavori pubblici, che non ha le strutture adeguate, abbia necessità di rivolgersi ad istituti specializzati per un lavoro del genere, ma non ci sembra che essi siano poi molti. Per quanto mi risulta, per studi e rilevamenti di questo tipo il Ministero dei lavori pubblici finora si è servito solo dell'Istituto nazionale di geofisica; ora, siamo d'accordo che si preveda l'utilizzazione, oltre che di questo, anche di istituti universitari, ma non vorremmo che la dizione assai generica degli articoli 2 e 3 precludesse alla ricostituzione di enti — formati e sciolti in questo periodo, per cause molto specifiche, relative al settore dell'edilizia — della cui inutilità ci siamo accorti solo a distanza di tempo. Non vorremmo, insomma, che questo servizio sismico, di cui non mettiamo in dubbio certamente la necessità e l'opportunità, finisse con il costituire il mezzo per dar vita a nuovi enti o per irrobustire e finanziare pseudo-enti in via di estinzione, a tutto danno di una rete di servizi periferici statali, che è auspicabile venga realizzata nel più breve tempo possibile.

GUARRA. Onorevoli colleghi, è con particolare soddisfazione che guardo al disegno di legge al nostro esame, io che sono nato alle falde del Vesuvio e che dal 1962 vivo praticamente al centro di una zona sismica. Sono oltre dieci anni che vado affermando la necessità di una legge-quadro

relativa ad interventi per calamità naturali dovute a movimenti sismici, proprio per porre fine a quella legislazione episodica cui abbiamo dato vita finora, varando una apposita legge ogni volta che un terremoto veniva a funestare il nostro territorio nazionale. Adesso, invece, abbiamo dei principi di carattere generale cui riferirci, che non possono quindi che trovarci favorevoli, così come estremamente positivo è il giudizio di carattere generale che esprimo sul presente disegno di legge.

Venendo però ad esaminare alcune questioni particolari che emergono dal testo al nostro esame, desidero fare delle considerazioni.

Ad esempio, non posso non denunciare l'inadeguatezza del provvedimento per quanto si riferisce alle norme relative all'istituzione del Servizio sismico. Da anni abbiamo denunciato che il servizio di consulenza geologica ha un organico inferiore alle dieci persone: eppure ora abbiamo istituito un Servizio sismico nazionale il cui ruolo è di soli dodici esperti. Di fronte a questo ci domandiamo anche se sono state tenute presenti le competenze delle regioni in questo settore. Le regioni avranno un proprio servizio sismico? Perché solo se le regioni saranno autorizzate ad istituire servizi del genere, con propri funzionari, per intervenire al momento opportuno nelle località che ne avranno bisogno, il Servizio sismico nazionale che costituiamo potrà essere veramente utile. Ma se, viceversa, si verificheranno conflitti di competenza e le regioni non potranno avere, nell'ambito della loro organizzazione tecnica, un proprio servizio sismico, perché c'è solo quello nazionale, allora la nostra fatica di legislatori non otterrà risultati positivi, in quanto ci troveremo nella pratica impossibilità di sopperire a delle necessità che, purtroppo, il nostro territorio nazionale, per le sue caratteristiche, esprimerà sempre.

Vorrei poi proporre una precisazione al primo comma dell'articolo 2. In esso si dice infatti che il Servizio sismico è diretto da un dirigente superiore del ruolo tecnico del Ministero dei lavori pubblici: ritengo sia opportuno chiarire che tale dirigente dovrà essere in possesso della laurea in fisica o in scienze geologiche, altrimenti si potrebbe avere il paradosso di un Servizio sismico diretto da una persona che non ha una specifica competenza nel settore, in quanto la semplice laurea in ingegneria non fornisce tale competenza.

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1976

BUSETTO. Vorrei attirare rapidamente l'attenzione della Commissione su un'osservazione di carattere pregiudiziale intorno al testo al nostro esame. Esso costituisce non una qualsiasi leggina, ma una legge-quadro concernente l'organizzazione dell'intervento statale in occasione di eventi catastrofici derivanti da fenomeni sismici. Ma la cornice, per così dire, di questo provvedimento di legge si riferisce ad interventi esclusivamente di pertinenza del ministero, venendosi ad espropriare enti locali di tutti i poteri in questo campo. Ora, il disastro della valle del Belice ha dimostrato i danni e le infelici conseguenze di un intervento effettuato da strutture centralistiche: eppure, con il disegno di legge in esame ci si propone di cristallizzare lo stesso tipo di intervento! Siamo di fronte ad una situazione veramente scandalosa, e che appare ancora più grave ove si pensi che stanno tuttora lavorando le commissioni consultive per la elaborazione delle norme delegate per l'attuazione del decentramento a livello regionale, previsto dalla legge n. 382 del 1975. L'articolo 7 del disegno di legge, invece, fa piazza pulita di qualsiasi competenza regionale e locale, contraddicendo così allo spirito e alla lettera di quell'importante provvedimento: tale articolo, quindi, ha scavalcato la stessa legge n. 382, così che siamo al punto che la mano destra fa finta di non sapere cosa fa la sinistra.

L'articolo 8, poi, è ridicolo perché determina l'entità di contributi sospesi nel tempo: ciò è assolutamente privo di senso.

Di questo disegno di legge posso comprendere solo la prima parte, fino all'articolo 6, giustificata dall'esigenza avvertita dal Ministero dei lavori pubblici di istituire un Servizio sismico nazionale che svolga il proprio lavoro in stretta collaborazione con i centri esistenti presso quei paesi che negli ultimi anni hanno promosso studi molto approfonditi in merito ai fenomeni sismici ed hanno raggiunto risultati tali da far sperare che in futuro sarà possibile prevedere in anticipo il verificarsi delle scosse sismiche e quindi evitare disastri che spesso colpiscono intere popolazioni.

Non sono contrario, inoltre, agli ultimi due articoli del disegno di legge in discussione, riguardanti interventi straordinari in favore dei comuni dell'Alta Valnerina in provincia di Perugia, anche se, in merito a quanto disposto dall'articolo 11, sarebbe necessario aprire una discussione sull'entità

della spesa ed in ordine ai modi in cui i fondi stanziati verrebbero erogati. La restante parte del provvedimento, invece, deve, a mio giudizio, essere completamente stralciata.

Invito pertanto il relatore e l'onorevole rappresentante del Governo a riflettere sulle questioni da me poste e sull'opportunità di non giungere all'approvazione del disegno di legge nel testo in discussione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BOTTA, *Relatore*. Mi pare sia emerso chiaramente dal dibattito, secondo quanto è stato detto dai colleghi Piccone, Guarra e Busetto nel corso dei loro interventi, che, qualora venissero apportate alcune lievi modifiche al testo in discussione — cito la necessità di precisare i titoli scientifici che debbono essere posseduti dal direttore del Servizio sismico nazionale e l'attribuzione di funzioni alle regioni nel settore di competenza del servizio stesso — non dovrebbero sorgere ostacoli per l'approvazione della prima parte del disegno di legge, quella cioè riguardante l'istituzione del Servizio sismico nazionale.

Per quanto riguarda l'opportunità di attribuire alle regioni specifiche funzioni nel settore di competenza del Servizio sismico nazionale, devo dire che, dovendo svolgere il Servizio funzioni di studio e prevenzione in stretta collaborazione con istituti analoghi esistenti presso altri paesi, non è certo possibile scegliere il collocamento territoriale degli strumenti di alta precisione necessari all'attività del Servizio secondo una valutazione puramente amministrativa.

Il Servizio sismico nazionale potrà forse, come ha affermato l'onorevole Guarra, rivelarsi inadeguato alle esigenze del Paese, ma, quanto meno, esso ci consentirà di acquisire dati tecnici e scientifici precisi che permetteranno al Parlamento di varare, con risultati migliori di quelli ottenuti in passato, provvedimenti di carattere preventivo riguardanti le costruzioni edilizie nelle zone sismiche.

È stato affermato che la dizione «enti territoriali», contenuta dall'articolo 3, è troppo vaga; riguardo a ciò, devo dire che tale dizione è stata adottata per evitare che possano sorgere impedimenti per la stipula di convenzioni con alcuni enti per il

solo fatto che essi non sono indicati nel disegno di legge.

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 sono in pratica la sintesi delle varie leggi riguardanti interventi straordinari in favore di territori e popolazioni colpite da calamità sismiche.

Riguardo a quanto disposto dall'articolo 7 è stato osservato che per gli interventi concernenti la ricostruzione e la riparazione di opere pubbliche, essendo essi di competenza degli enti locali, dovrebbe essere previsto non l'intervento dello Stato, ma quello delle regioni mediante contributi da erogare ai comuni. Non bisogna dimenticare, però, che, fino ad ora, l'indirizzo seguito è stato quello di prevedere l'intervento dello Stato nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto giudichi l'entità di una calamità tale da giustificare l'intervento dello Stato. L'intervento dello Stato, inoltre, può servire ad evitare che, pur essendo stati assegnati dei contributi alle regioni ed ai comuni interessati, le opere necessarie rimangono incompiute.

Riguardo al punto e) dell'articolo 7 è stato osservato che le sovvenzioni in esso previste dovrebbero essere erogate agli istituti per le case popolari non direttamente, ma tramite le regioni, in modo da favorire una più organica valutazione delle necessità esistenti. Ritengo che, sentito il parere delle regioni, una modifica di tal genere potrebbe essere apportata al testo in discussione, anche se il primo comma dell'articolo 7 fa espresso riferimento, per quanto riguarda gli interventi di competenza dello Stato e quelli di competenza delle regioni, al decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 15 gennaio 1972.

Vi è poi l'osservazione all'articolo 8 — ne avevo parlato anch'io durante lo svolgimento della relazione — circa la determinazione del limite di contributo di sette milioni per ciascuna unità immobiliare. Si è fatto rilevare che sarebbe opportuno parlare di unità abitativa anziché di unità immobiliare, ma intendo ricordare che vi è tutta una serie di leggi in cui si fa riferimento sempre all'unità immobiliare. Pertanto credo sia più utile lasciare nel testo in discussione il termine « unità immobiliare ».

Per quanto riguarda il limite di sette milioni devo ricordare che per alcuni particolari interventi sono stati previsti contributi superiori e per altri contributi meno elevati. Per la zona di Ancona, ad esempio, fu stabilito il limite di cinque milioni; per

la valle del Belice il limite di dieci e per il Vajont di nove milioni. Noi ci auguriamo che interventi di questo tipo non debbano essere più utilizzati: ad ogni modo si potrebbe non definire il contributo dello Stato e stabilire che il suo ammontare verrà fissato con un decreto del Presidente del Consiglio sentiti i ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

Pur comprendendo le ragioni addotte dall'onorevole Busetto, ritengo che il provvedimento in discussione dia la possibilità di intervenire rapidamente senza attendere iniziative legislative che, per quanto siano rapide nel loro iter fra i due rami del Parlamento, tuttavia comportano un certo lasso di tempo.

Vi è inoltre l'osservazione sulla parte dell'articolo 11 che riguarda i benefici previsti per coloro che abbiano iniziato o eseguito le riparazioni o la ricostruzione degli immobili prima dell'entrata in vigore del provvedimento. Ho ricevuto delle sollecitazioni per una modifica di questo articolo nel senso di comprendere nell'articolo 11 anche interventi per i terremoti del 1971 e del 1972 avvenuti nelle stesse zone, il che sarebbe comunque possibile nel quadro degli stanziamenti fissati con il disegno di legge in esame.

Concludo questa mia replica dichiarandomi non contrario ad un eventuale rinvio del seguito della discussione per approfondire taluni problemi sollevati nel corso di questo dibattito anche mediante la costituzione di un Comitato ristretto o di un gruppo informale di lavoro; dopo di che si potrà dare il via a realizzazioni, come l'istituzione del Servizio sismico, che credo siano di importanza notevolissima nonché ad interventi in alcune parti del territorio nazionale che da tempo attendono di vedere risolto le loro drammatiche situazioni.

GUARRA. Pur appartenendo ad un gruppo parlamentare antiregionale, tuttavia mi sembra opportuno modificare il provvedimento in discussione per poter giungere alla emanazione di norme quadro in materia di interventi conseguenti a pubbliche calamità. Pertanto propongo di rinviare il seguito della discussione.

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi sembra che il relatore abbia replicato ampiamente alle osservazio-

ni che sono state fatte a questo disegno di legge nel corso della discussione sulle linee generali. Pertanto desidero soffermarmi solo su uno degli aspetti critici emersi dalla discussione e cioè sulla preoccupazione che questo provvedimento possa ridurre, se non addirittura espropriare, le competenze delle Regioni in materia di interventi per pubbliche calamità.

Come è noto, il disegno di legge in discussione ha avuto il parere della Commissione affari costituzionali, la quale si è posto il problema del rapporto tra questo provvedimento e quello che possono essere le competenze delle regioni e lo ha risolto proponendo un emendamento all'articolo 7. Il Governo ritiene che tale emendamento risolve la questione sollevata in questa sede, che rifletteva la preoccupazione che questa, anziché una legge-quadro, potesse diventare una legge « ministeriale », emanata allo scopo di rimpinguare le competenze del Ministero dei lavori pubblici ed eventualmente sottrarre le competenze trasferite alle regioni. In verità non si fa riferimento alla legge n. 382 perché ancora i decreti per il trasferimento delle competenze alle regioni non sono stati emanati. Se dovessimo attendere l'attuazione della legge n. 382, finiremmo per perdere altro tempo, così che il provvedimento che viene qui definito come rimedio urgente, sia pure sotto forma di legge-quadro, dovrà essere rinviato non so fino a quando.

Questa era l'unica osservazione che il Governo intendeva fare al termine della discussione sulle linee generali di questo disegno di legge.

Il Governo inoltre si riserva di presentare e di illustrare alcuni emendamenti che terranno conto del parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali nonché di alcune osservazioni fatte dal Ministero del tesoro per quanto riguarda il fondo di cui al primo comma dell'articolo 10, il cui ammontare si propone di fissare in lire quindici miliardi.

**PRESIDENTE.** Riassumendo i termini dell'interessante dibattito che si è avuto su questo disegno di legge — cui il precedente ministro dei lavori pubblici, onorevole Bucalossi, dava una particolare importanza, per la tematica del provvedimento stesso —, devo dire che indubbiamente vi sono nel testo degli aspetti di rilievo che non possiamo ignorare.

Intanto, è necessario dare attuazione al più presto alle norme relative ad opere da compiersi nei comuni dell'Alta Valnerina danneggiati dai movimenti sismici del 1974-1975, in modo da consentire l'utilizzazione di somme stanziata, ed approvate dal Senato fin dal 30 ottobre scorso. Temo che un'ulteriore dilatazione della discussione per migliorare il testo potrebbe provocare quel blocco di provvedimenti per opere da effettuarsi nei vari comuni, che già si è avuto in relazione ai progetti di legge recanti norme a favore delle popolazioni dei comuni terremotati delle Marche, tuttora all'esame della nostra Commissione.

Per quanto concerne poi le disposizioni circa l'istituzione del Servizio sismico, penso che esse potrebbero essere sostanzialmente accolte fino all'articolo 6 del disegno di legge in discussione. Circa i successivi articoli 7, 8, 9 e 10, indubbiamente vi possono essere delle valutazioni differenti. C'è, infatti, chi ritiene che, al momento del verificarsi di un evento calamitoso dovuto a movimenti sismici, debba intervenire il potere centrale e chi pensa che sia invece più opportuno un intervento decentrato, da parte degli enti locali. Proporrei pertanto di rinviare l'esame del disegno di legge, al fine di consentire al Governo e alla Commissione stessa un ripensamento sulla parte centrale del provvedimento: naturalmente, il relatore potrà prendere gli opportuni contatti con i colleghi, per raccogliere le loro opinioni.

Ritengo comunque che la soluzione più opportuna, per risolvere i problemi che sono stati prospettati, consista nel concretizzare, da parte degli onorevoli commissari, questo ripensamento in precisi emendamenti, da sottoporre al Governo — che tra l'altro ha fatto qui determinate dichiarazioni — perché questo possa avere conoscenza dei termini precisi dei vari orientamenti. Tali emendamenti dovranno essere presentati entro la prossima seduta, in modo da evitare ulteriori rinvii della discussione del disegno di legge; questa verrà invece proseguita nel corso della prossima seduta, durante la quale, in base anche alle proposte di modifica presentate, potremo trarre le conseguenze e giungere a determinate decisioni.

Pertanto, se non vi sono obiezioni, e con le precisazioni che ho fatto, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (3952-bis); e delle proposte di legge: Bonomi e Ciccardini: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Toscana (442); Cervone ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1878); Trantino ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate (1945); La Bella ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1946); La Torre ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (1994); Urso Salvatore ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 (2738); Iozzelli: Modifica di alcuni ar-

ticoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (3071); Castellucci ed altri: interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto (3344); de' Cocci: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (3478); Strazzi ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (3657); Benedetti ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (3831).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonomi e Ciccardini: « Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Toscana »; Cervone ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo »; Trantino ed altri: « Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di



termini per le zone alluvionate»; La Bella ed altri: « Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo»; La Torre ed altri: « Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973»; Urso Salvatore ed altri: « Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973»; Iozzelli: « Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971»; Castellucci ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popo-

lazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto»; de' Cocci: « Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734»; Strazzi ed altri: « Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto»; Benedetti ed altri: « Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti ».

Poiché siamo in attesa del parere della V Commissione bilancio sugli emendamenti a suo tempo trasmessi, il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 18,05.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI**

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO